

Gli errori della Corte Costituzionale nella vicenda Taricco: uno sguardo all'Italia e all'Europa.

di *Erik Giachello*

Sommario: **1.** Premessa. – **2.** Ricostruzione della vicenda: dalla Taricco I alla Taricco II. – **2.1** Il primo intervento della Corte di Giustizia e la “regola Taricco”. – **2.2** Controversie giurisprudenziali nazionali e intervento della Corte Costituzionale. – **2.3** La nuova pronuncia della Corte di Giustizia. – **3.** Conseguenze per l'Italia. – **4.** Critiche alla Corte Costituzionale. – **4.1** La portata concreta della “regola Taricco” e il (mancato) soddisfacimento della funzione general-preventiva. – **4.2** La decisione costituzionale al vaglio della Costituzione: il principio della ragionevole durata del processo. – **4.3** Le pronunce della Cassazione precedenti all'intervento della Consulta: una diversa interpretazione del principio di determinatezza. – **4.4** Natura sostanziale o natura processuale? – **5.** Comparazione con altri modelli europei. – **6.** Conclusioni.

1. Premessa

In data 17.1.2014 veniva formulata nelle aule del Tribunale di Cuneo un'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'UE che avrebbe dato il via ad una questione estremamente complessa, coinvolgente i massimi vertici giurisdizionali italiani ed europei.¹

All'interno del provvedimento si evidenziava una patologia del nostro sistema, aspramente criticato da più parti, ma inevitabilmente presente ancora oggi, aggravato dalle modifiche introdotte nel 2005 con la legge ex Cirielli.

Il giudice cuneese rivolgeva dunque il proprio appello alla Corte di Giustizia, invitandola a risolvere i problemi legati al decorso del termine prescrizione, connessi alla lentezza che affligge il nostro ordinamento.

Il tutto origina da un caso di frode, punito ai sensi del decreto legislativo 74 del 10.3.2000, per il quale la legge prevede un termine di prescrizione di sei anni.

Oltre a ciò, gli imputati erano accusati anche del reato di associazione a delinquere, che prevede termini di prescrizione diversi a seconda che il soggetto sia un organizzatore (pari a sette anni) ovvero un membro (pari a cinque anni di reclusione).

Di conseguenza, nel caso concreto, la prescrizione sarebbe sopraggiunta entro sette anni dalla commissione dei fatti, per gli organizzatori, e sei anni, per i membri, con

¹ Trib. Cuneo, ord. GUP del 17.1.2014

la possibilità di interrompere il decorso in base a quanto disciplinato dall'art. 161 c.p.

Proprio questa norma sull'interruzione, o per meglio dire, il combinato disposto tra l'art. 160, ultimo comma, c.p. e l'art. 161 c.p. hanno giustificato l'intervento del giudice europeo.

Ciò è dovuto al fatto che le norme stabiliscono che il decorso della prescrizione può essere interrotto da una serie di atti del procedimento, con la conseguenza che dovrà ripartire *ex novo*, ma, salvo casi peculiari tassativamente individuati, *“in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”* (art. 161, comma 2, c.p.).

Questo inciso è frutto della modifica del 2005, che ha drasticamente ridotto i termini prescrizionali, dando vita al problema presentatosi presso il Tribunale di Cuneo, dove ci si è domandati se una tale procedura non sia in contrasto con la legislazione dell'UE sulla repressione dei reati fiscali, al fine di garantire uno sviluppo armonico dell'economia dei Paesi membri.

Qualora, infatti, i colpevoli di reati che riguardano l'economia dell'Unione dovessero rimanere impuniti in uno degli Stati membri a causa della legislazione ivi presente, ciò cagionerebbe un danno anche per gli altri Stati.

Il sistema vigente nel momento in cui veniva presentata l'ordinanza delineava l'Italia come una sorta di “paradiso processuale”, nel quale reati fiscali anche di notevole gravità (in ragione dell'elevato danno patrimoniale) rischierebbero di rimanere impuniti a causa della disciplina sull'interruzione della prescrizione, che, da garanzia offerta all'imputato a che il procedimento si svolga in tempi ragionevoli, si è trasformata in una spada di Damocle, specialmente a causa dei tempi di indagine eccessivamente lunghi, ma giustificati dalla complessità dei casi che vengono in gioco.

In base a queste premesse, i giudici europei hanno affrontato la questione, cogliendo l'occasione per delineare un nuovo modello interpretativo del sistema della prescrizione, ordinando ai giudici nazionali di disapplicare il combinato disposto.

Si è trattato di una decisione innovativa, seppur limitata alle materie di competenza dell'Unione e, in particolare, ai casi ricompresi dall'art. 325 TFUE.

Grazie ai giudici europei era stato introdotto in Italia un meccanismo che consentisse un'effettiva condanna dei colpevoli, ma senza intaccare le garanzie dell'imputato (nonostante altri interpreti sembrino essere di diverso parere).

Inizialmente i giudici italiani sembravano aver aderito a questo nuovo indirizzo e prova ne sono le numerose sentenze emesse anche dalla Corte di Cassazione, recettive dell'orientamento europeo.

La questione sembrava dunque destinata a concludersi con un adeguamento dell'Italia e con il venir meno del meccanismo delineato dal combinato disposto, tanto criticato nelle aule dei tribunali.

Tuttavia, un nuovo capitolo si è aperto nel momento in cui la Corte d'Appello di Milano e la Corte di Cassazione (con un'interpretazione peraltro controcorrente)

hanno rimesso una questione di legittimità costituzionale alla Consulta, la quale ha colto l'occasione per interpellare nuovamente la Corte di Giustizia, così da chiarire quale sia la vera portata della modifica.

Il nucleo della questione metteva in luce il difetto di determinatezza della decisione della Corte di Giustizia, che non avrebbe chiarito quali dovessero essere i criteri con cui il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna.

Tuttavia, il problema di fondo appare più risalente, radicato nella tradizione giuridica italiana, che vede contrapposti due schieramenti, senza che si sia ancora giunti ad una soluzione definitiva e totalmente condivisa.

Mi riferisco al problema legato alla natura giuridica della prescrizione, per la quale, a seconda degli interpreti, si opta per quella sostanziale o per quella processuale, con importanti risvolti in tema di successioni di leggi nel tempo.

A ben vedere, però, i dubbi non si esauriscono qui. Essi non si limitano all'art. 25, comma 2, Cost., ma abbracciano altre norme della Carta costituzionale, facendo emergere un profondo contrasto tra plurime esigenze e portando addirittura a dubitare dalla correttezza delle argomentazioni della Corte Costituzionale.

Di certo vi è che la Corte di Giustizia, contro ogni pronostico ha accolto le ragioni dell'istante, tornando sui propri passi e perdendo così l'occasione per allineare l'Italia alla normativa di altri Paesi (o addirittura fallendo nella possibilità di creare un diritto europeo della prescrizione).

2. Ricostruzione della vicenda: dalla Taricco I alla Taricco II.

La vicenda prende il via da un procedimento nel quale gli imputati erano accusati di numerosi reati fiscali, nonché di associazione per delinquere.

Tuttavia, a causa della complessità delle indagini, contrapposta ai brevi termini prescrizionali (corrispondenti, per la maggior parte degli imputati, al minimo), il giudice decideva di rimettere la questione alla Corte di Giustizia, intuendo un contrasto con le linee guida impartite dall'ordinamento europeo.

Nello specifico, obiettivo dichiarato dell'Unione Europea è quello di promuovere l'economia comune e la collaborazione tra gli Stati.

Tali finalità venivano però inficiate dalla normativa italiana sulla prescrizione, che consentiva (e consente) a numerosi criminali di confidare in un proscioglimento a causa del trascorrere di un termine irragionevolmente troppo basso, vista la gravità che spesso hanno simili figure delittuose, caratterizzate da un danno economico di notevole dimensione e da una rete delinquenziale particolarmente attiva.

La ragione di questa inefficienza della giustizia italiana non è tuttavia dovuta ad un malfunzionamento dei tribunali,² ma rappresenta una conseguenza quasi inevitabile, cagionata da una normativa inadeguata a reprimere reati di questo tipo.

² Per la capacità di definizione annua di procedimenti penali, i giudici italiani risultano al 1° posto in Europa, con un indice di definizione pari a 1.168.044, a fronte di 864.231 della Germania, 655.737 della Francia e 388.317 della Spagna.

<http://www.associazionemagistrati.it/allegati/europa.pdf>, pag. 14

In materia fiscale (ma in generale, per la maggior parte dei reati economici), la fase delle indagini preliminari è particolarmente lunga e complessa.

Concluse le indagini, dunque, resta poco tempo per concludere il procedimento e, solitamente, ciò non è possibile a causa dell'appello e del ricorso in Cassazione, che, alle volte, non sono utilizzati come strumenti a garanzia dei diritti del soggetto, bensì col solo fine di raggiungere il termine di prescrizione, per ottenere l'impunità.

Si tratta di un esito inconcepibile, in quanto non sorretto dalla *ratio* che anima la disciplina della prescrizione; una degenerazione del sistema che va a vantaggio dei colpevoli e dei loro difensori.

Tali considerazioni non sono, tuttavia, frutto di una voce isolata, in quanto simili critiche sono state mosse da altri soggetti, fra cui si può ricordare il Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione (già richiamato nell'ordinanza cuneese), il quale afferma: *“D'altra parte, 128.000 prescrizioni dichiarate in un anno (2010; fonte: Ministero della giustizia) rappresentano una percentuale di impunità sostanziale intollerabile per la credibilità del sistema.*

*[...] Il processo diviene, con i suoi tempi dilatati ed i suoi gradi, il mezzo attraverso cui inseguire – proprio da parte dei soggetti che mai potrebbero sperare in una pronuncia assolutoria – una declaratoria di estinzione del reato”.*³

Vista l'inerzia italiana nel prendere provvedimenti, è stato dunque possibile rivolgersi alle istituzioni unitarie, sottolineando come un comportamento di questo tipo non crea un danno solamente per il nostro Paese, ma anche per l'Unione e per gli altri Stati che si trovino a rapportarsi con l'Italia. Ciò è conseguenza del fatto che, con una legislazione più permissiva, sarà sufficiente agire in Italia per commettere reati fiscali nei confronti dell'Europa.

2.1 Il primo intervento della Corte di Giustizia e la “regola Taricco”.

In ragione delle premesse sopra esposte, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affrontato la questione rimessale dal giudice italiano addivenendo ad una soluzione innovativa e foriera di importanti novità nel nostro ordinamento.

In verità, occorre premettere che i giudici hanno evidenziato un contrasto della disciplina italiana con una norma differente rispetto a quelle indicate dal giudice del tribunale di Cuneo, il quale aveva rimesso quattro questioni pregiudiziali di interpretazione degli artt. 101, 107 e 119 TFUE e dell'art. 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.9.2006.⁴

L'attenzione dei giudici europei si è invece focalizzata sul contrasto della disciplina italiana con l'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, contemplante un dovere per l'Unione e per gli Stati membri di combattere contro la frode e le altre attività

³ http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_Relazione_Ciani.pdf

⁴ Nello specifico, l'art. 101 fa riferimento alla normativa sulla concorrenza, l'art. 107 disciplina gli aiuti di Stato, la direttiva 2006/112/CE si occupa delle norme sull'I.V.A., mentre l'art.119 contempla il principio di finanze sane.

illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di permettere una protezione efficace di tali interessi.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la normativa italiana, così come formulata, pregiudicava tali interessi *“nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea”*.⁵

In ragione di ciò, il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare le norme interne relative all'interruzione della prescrizione, dando piena efficacia all'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, qualora si fosse trovato a dover regolare un caso concernente le frodi gravi in materia di I.V.A.

Tale statuizione ha rivelato fin da subito una portata dirimpente, non solo per il nostro ordinamento, ma per tutti gli Stati membri. Seppur limitata solamente ad alcuni reati in materia di I.V.A., essa consentiva ai giudici italiani di superare i problemi creati dalla disciplina della prescrizione e poteva rappresentare un punto di partenza per giungere ad una modifica legislativa, che garantisse un sistema effettivamente efficace e dissuasivo non solamente in ordine ai reati rientranti nelle materie di competenza dell'Unione, ma nei confronti delle regole generali sulla prescrizione.

In definitiva, quello che avrebbe potuto essere (ma non è stato) era una radicale modifica della disciplina dell'interruzione della prescrizione, che non attenuasse le garanzie per l'imputato e, al contempo, offrisse maggiori garanzie di giustizia.

Come detto, non solamente l'Italia avrebbe giovato di tali innovazioni, ma anche gli altri Paesi, i quali avrebbero beneficiato delle modifiche, in quanto avrebbero avuto la garanzia che crimini riguardanti l'Italia e un altro Stato, ma commessi in Italia, non sarebbero caduti in prescrizione.

Inoltre, un altro possibile sviluppo della vicenda avrebbe potuto essere l'introduzione di una disciplina della prescrizione (anche solo limitata alle frodi gravi in materia di I.V.A.) comune a tutti gli Stati membri, così da realizzare una sorta di diritto europeo della prescrizione, idoneo a risolvere una volta per tutte le questioni relative alle difformità presenti nella normativa dei diversi Paesi.

Anche da un punto di vista più pratico, relativo al quotidiano funzionamento dei tribunali, la decisione della Corte di Giustizia avrebbe potuto avere risvolti straordinari. Questo perché, con l'applicazione della “regola Taricco” e con le sue possibili conseguenze, si sarebbe evitato un protrarsi dei tempi processuali (dovuto al sollevarsi di numerose eccezioni e al ricorso ad impugnazioni infondate), giungendo ad una soluzione più rapida delle dispute. Paradossalmente, con l'allungamento dei tempi di prescrizione vi sarebbe stata una riduzione della durata del procedimento, in totale armonia con il principio della ragionevole durata.

⁵ Corte di Giustizia, Grande sezione, C-105/14 dell'8.9.2015

Tuttavia, occorre precisare che la regola enunciata dalla Corte di Giustizia non ha un'applicazione indiscriminata, in quanto il giudice nazionale dovrà disapplicare le norme interne solamente qualora ricorrano alcuni requisiti.

Proprio questa precisazione ha reso necessario un chiarimento, che ha poi portato ad una nuova pronuncia del giudice europeo, interpellato dalla Corte Costituzionale.

2.2 Controversie giurisprudenziali nazionali e intervento della Corte Costituzionale.

La decisione della Corte di Giustizia si è rivelata sconvolgente fin da subito e i giudici italiani si sono adeguati al nuovo orientamento, iniziando ad emanare sentenze in linea con quanto stabilito.

Tuttavia, già dalle sentenze della Corte di Cassazione che hanno disapplicato il combinato disposto tra l'art. 160, comma 3, c.p. e l'art. 161, comma 2, c.p., emergevano alcune perplessità in ordine a due elementi che erano stati evidenziati dai giudici europei.

Questi avevano infatti stabilito che i giudici italiani avrebbero dovuto disapplicare la normativa sull'interruzione della prescrizione in due casi. Il primo è stato desunto dallo stesso art. 325, paragrafo 1, TFUE, nell'ipotesi in cui il regime giuridico della prescrizione impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il secondo, invece, si ricava dal paragrafo 2 dello stesso articolo, in base al quale dovrà aver luogo la disapplicazione delle norme italiane quando il termine di prescrizione, per effetto delle norme indicate, risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro.

Orbene, la Corte di Giustizia pecca nel non dare una definizione esaustiva su cosa si intenda per "numero considerevole di casi" e come debba essere interpretata l'espressione "gravità della frode".

Tali mancanze hanno generato numerose perplessità, che sono state rilevate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d'Appello di Milano, le quali hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale per chiedere il parere della Consulta.

La vera questione su cui si è dibattuto ha però riguardato il diritto intertemporale, in quanto la Corte di Giustizia aveva stabilito la disapplicazione delle norme italiane fin dalla data di emanazione della sentenza. Ciò, a parere dei rimettenti, cagionava una lesione dei diritti degli imputati, che, di punto in bianco, assisteranno ad un inasprimento del sistema punitivo.

Sostanzialmente si è trattato del risalente dibattito legato alla natura della prescrizione, dove, in Italia, si è soliti aderire alla tesi della natura sostanziale, con la conseguenza che, nel giudizio penale, dovrà applicarsi il principio di irretroattività anche nei confronti di questo istituto. Le norme che comportano un trattamento sanzionatorio peggiorativo nei confronti dell'imputato non potranno

essere fatte valere nei procedimenti che riguardano fatti commessi prima della modifica.

In ragione di ciò, le due Corti rimettenti hanno evidenziato alcuni contrasti tra la decisione dei giudici europei e la Costituzione.⁶

In sintesi, dunque, le questioni rimesse alla Consulta possono essere suddivise in due aspetti. Da un lato si sono lamentati forti dubbi di compatibilità tra la “regola Taricco” e numerosi articoli della Costituzione (legati soprattutto al principio di legalità). Dall’altro, si è rilevata la lacunosità della decisione della Corte di Giustizia, che non ha determinato con chiarezza “*né quando le frodi devono ritenersi gravi, né quando ricorre un numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., cosicché la relativa determinazione viene rimessa al giudice*”.⁷

Da queste premesse, la Corte Costituzionale ha potuto sottoporre la questione alla Corte di Giustizia, evidenziando alcuni aspetti ritenuti discutibili.

I giudici europei avrebbero, infatti, adottato una concezione della prescrizione che non si adatta all’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale italiana, attribuendole una natura processuale, in linea con numerosi Paesi europei e con la stessa giurisprudenza della Corte, ma senza considerare che ve ne sono altri (nell’ordinanza si fa riferimento alla Spagna) che, come l’Italia, propendono per la natura sostanziale.

Da ciò deriva un’importante constatazione. Qualora si debba giungere ad applicare la “regola Taricco”, il giudice nazionale dovrà valutare se l’imputato avrebbe ragionevolmente potuto prevedere che il diritto europeo avrebbe imposto la disapplicazione degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.

Tale considerazione si allinea ad uno dei principi cardine del diritto penale costituzionale, che mira a far sì che la persona sappia in anticipo quali saranno le conseguenze della commissione di un reato, anche in ordine alla durata del procedimento.

Di conseguenza, dovrebbero essere i tribunali a dover valutare caso per caso, ma ciò si porrebbe in netto contrasto con il principio di separazione dei poteri, contenuto nell’art. 25, comma 2, Cost.

La Corte Costituzionale, da tutte queste considerazioni giunge a stabilire che “*Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte di giustizia,*

⁶ La Corte di Cassazione ha ritenuto che vi fosse un contrasto con diversi articoli costituzionali: l’art. 25, comma 2, Cost., in quanto la prescrizione sarebbe un istituto di diritto penale sostanziale, anche con riferimento agli atti interruttivi; gli artt. 3 e 24 Cost., perché il cambiamento delle regole in corso discriminerebbe l’imputato che ha scelto di non accedere ai riti alternativi; l’art. 101, comma 2, Cost., poiché si attribuirebbe ai giudici un potere che spetta esclusivamente al legislatore; l’art. 27, comma 3, Cost., essendo il nuovo regime prescrizione affrancato dalle esigenze special-preventive, concentrandosi esclusivamente sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Per quanto riguarda, invece, la Corte d’Appello, questa ha sollevato una questione con riferimento esclusivamente all’art. 25, comma 2, Cost.

⁷ C. Cost., ord. 24 del 23.11.2016 (dep. 26.1.2017), §1

è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione".⁸ In conseguenza di ciò, sarà la Consulta stessa a dover valutare se la regola sia compatibile o meno con l'ordinamento interno e decidere in quale misura darvi applicazione.

Stanti queste valutazioni, i giudici costituzionali hanno quindi potuto chiedere un nuovo parere alla Corte di Giustizia,⁹ che si è pronunciata con una decisione che ha sorpreso buona parte della dottrina e della giurisprudenza.¹⁰

2.3 La nuova pronuncia della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha preso in esame le tre questioni avanzate dai giudici costituzionali, giungendo ad una riflessione incentrata sul principio di legalità dei reati e delle pene, che ha fornito una risposta a tutte e tre.

Nella sentenza vengono, innanzitutto, evidenziate due opposte esigenze. Da un lato, quella a che lo Stato italiano rispetti l'obbligo imposto dall'art. 325, paragrafo 1, TFUE, sanzionando le condotte volte a realizzare frodi gravi in materia di I.V.A., così da garantire l'efficace riscossione dell'imposta.

⁸ Idem, §7

⁹ Tale parere si è articolato su tre questioni indicate dalla Corte Costituzionale al termine della propria ordinanza, che sono qui di seguito riportate:

“se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”.

¹⁰ Le conclusioni dell'Avvocato Generale erano diametralmente opposte e questo lasciava presumere che la Corte di Giustizia si sarebbe orientata in tal senso.

Ciò si traduce nell'obbligo per il giudice di disapplicare le norme che impediscano di infliggere sanzioni effettive e dissuasive.

Dall'altro lato, la Corte riconosce che il giudice nazionale ha anche il compito di garantire i diritti dell'imputato, in linea con il principio di legalità in materia penale. Ne conseguono due aspetti di fondamentale rilevanza: 1) l'applicazione retroattiva della "regola Taricco" finirebbe con il ledere le garanzie dell'imputato, che non poteva prevedere l'inasprimento della disciplina della prescrizione, prima della pronuncia della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2015; 2) il giudice nazionale travalicherebbe la propria discrezionalità, qualora dovesse essere chiamato a stabilire in quali situazioni ricorra la necessità di disapplicare la norma italiana.

La soluzione data dalla Corte di Giustizia a questo problema ha visto il prevalere del principio di legalità in materia penale, con la conseguenza che il giudice nazionale, ove ritenga che vi sia un contrasto tra questo principio e l'obbligo di disapplicazione imposto dall'Unione, non sarà tenuto ad uniformarsi al *dictat* europeo, anche qualora ciò consentisse di sanare un'incompatibilità tra la disciplina nazionale e quella comunitaria.

Brevemente, i giudici europei hanno aderito all'interpretazione proposta dalla Corte Costituzionale, dando importanza all'art. 25, comma 2, Cost. (che non era stato evidenziato nel giudizio precedente), affermando che la "regola Taricco" *"può trovare applicazione solo se è rispettosa del principio di legalità in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del divieto di retroattività"*.¹¹ Essa, pertanto, non si estende ai fatti compiuti prima dell'8 settembre 2015.

Inoltre (e questo è il vero punto debole della decisione della Corte di Giustizia, che ha offerto il fianco all'iniziativa della Corte Costituzionale), i giudici europei hanno aggiunto che dovranno essere i tribunali italiani a stabilire se la regola sia o meno compatibile con il principio di determinatezza in materia penale.

Da questo inciso, i giudici costituzionali hanno potuto trarre la conclusione che la "regola Taricco" non è applicabile né ai fatti commessi prima della sentenza della Corte di Giustizia "Taricco I", né nei giudizi sorti in seguito, per contrasto con il principio di determinatezza in materia penale.

3. Conseguenze per l'Italia.

Dopo la decisione della Corte di Giustizia, i giudici costituzionali hanno emanato una sentenza che ha definitivamente chiuso la questione.

In primo luogo, la Corte, in linea con quanto stabilito a livello europeo, ha potuto affermare che la "regola Taricco" non ha effetto retroattivo.

Sia i giudici nazionali, sia quelli internazionali, si sono infatti trovati in accordo sul punto, sostenendo che, in Italia, le norme sulla prescrizione hanno natura sostanziale e, di conseguenza, nei loro confronti opera il principio di legalità,

¹¹ C. Cost., Grande sezione, causa C-42/17 del 5.12.2017, §12

declinato nella sua componente di divieto di irretroattività della legge più sfavorevole.¹²

Orbene, nel caso concreto non vi è dubbio che il trattamento sanzionatorio introdotto dalla regola dettata dalla prima sentenza della Corte di Giustizia sarebbe stato più aspro rispetto alla disciplina vigente in Italia, in ragione del fatto che l'imputato non avrebbe (verosimilmente) più potuto contare sul trascorrere del tempo per ottenere l'impunità.

Da questo ragionamento, la Corte Costituzionale ha dunque risolto il problema legato all'operatività della "regola Taricco" per i fatti commessi prima della sentenza della Corte di Giustizia.

Tuttavia, la Consulta è andata oltre, in quanto i giudici europei hanno anche affermato che sarebbero stati i tribunali nazionali a dover stabilire quando ricorrono i presupposti per l'applicarsi della nuova regola.

Dopo aver affermato la natura sostanziale della prescrizione, infatti, è stato osservato che la disapplicazione, nei casi sorti in seguito alla pronuncia europea, contrasta con il principio di determinatezza in materia penale e con il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, in quanto, non essendo possibile definire chiaramente le ipotesi di operatività, si finisce con l'attribuire ai tribunali una discrezionalità che eccede la loro giurisdizione e che viola lo stesso principio di separazione dei poteri.

In conseguenza di ciò, la "regola Taricco" non potrà trovare applicazione nel nostro sistema penale, contrastando con il principio di determinatezza in materia penale sotto due distinti profili.

Da un lato, non è possibile stabilire quali ipotesi rientrino nel "considerevole numero di casi" nei quali i giudici dovranno applicare la regola; e, dall'alto lato, l'indeterminatezza colpisce anche l'art. 325 TFUE, che non consente al soggetto interessato di prospettarsi in quali casi detta regola deve operare.

La conseguenza di quanto detto poc'anzi è che l'Italia ha perso una grande occasione per modificare il proprio sistema penale, che avrebbe condotto ad una disciplina della prescrizione più in linea con gli altri Paesi europei e con le esigenze di giustizia che contraddistinguono la materia penalistica.

Come si avrà modo di vedere nei capitoli seguenti, i giudici costituzionali hanno approfittato di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia (che ha lasciato loro la discrezionalità sull'ambito di applicazione della "regola Taricco"), così da escluderne l'efficacia nel nostro ordinamento.

Viceversa, qualora la Consulta, ovvero gli stessi giudici europei, avessero adottato un'interpretazione diversa, comunque rispettosa dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, si sarebbe profilato un nuovo sistema prescrizione, che avrebbe potuto garantire maggiormente la repressione di condotte criminose, senza

¹² Esito diverso si avrebbe avuto nel caso in cui si fosse adottata la teoria che opta per la natura processuale delle norme prescrizionali, con l'applicarsi del principio *tempus regit actum*, in base al quale troverebbe applicazione la nuova normativa, in quanto l'imputato avrebbe una mera aspettativa al maturarsi della prescrizione.

che vi fosse il pregiudizio dei diritti dell'imputato, come è stato invece sostenuto da altri interpreti.

4. Critiche alla Corte Costituzionale.

Conclusa questa disamina dei fatti è adesso possibile concentrarsi sulle principali questioni che le diverse sentenze hanno prodotto, evidenziando alcune criticità nelle conclusioni della Corte Costituzionale.

Al fine di evitare un'analisi troppo farraginoso, stante la mole di dubbi che la decisione della Consulta ha sollevato, appare necessario esaminare puntualmente le varie questioni.

Prima di procedere si rende tuttavia necessaria una precisazione ulteriore: avendo la Corte Costituzionale affrontato due tematiche (la retroattività della disapplicazione delle norme prescrizionali e l'applicabilità della decisione della Corte di Giustizia nell'ordinamento italiano), è indispensabile analizzarle separatamente, dando innanzitutto importanza alla seconda questione, che ha generato numerosi spunti di discussione. Viceversa, la prima, pur avendo un'importanza notevole vista la delicatezza dell'argomento, risulta limitata alla dicotomia natura processuale - natura sostanziale delle norme sulla prescrizione.

4.1 La portata concreta della “regola Taricco” e il (mancato) soddisfacimento della funzione general-preventiva.

La prima questione che si intende affrontare è particolarmente complessa e andrà a valutare l'influenza delle norme costituzionali evidenziate dai giudici sulla disciplina della prescrizione.

La Corte Costituzionale ha infatti giustificato la propria presa di posizione rilevando un contrasto con il principio di determinatezza della legge penale, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., e con il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, di cui all'art. 101, comma 2, Cost.

Secondo i giudici, la regola dettata a livello europeo non potrà applicarsi, in quanto ne deriverebbe un trattamento peggiorativo nei confronti dell'imputato, indipendentemente dalla circostanza che il reato sia stato commesso prima o dopo l'8 settembre 2015. Questo perché l'imputato non sarebbe in grado di stabilire in quali casi troverebbe applicazione la “regola Taricco”, non potendo pertanto prevedere se le proprie azioni sfoceranno in una sentenza di condanna o di assoluzione, ovvero in una sentenza di non doversi procedere.

Ovviamente, la Corte Costituzionale non è così netta nella propria argomentazione, ma, a ben vedere, è questa la conseguenza che si avrebbe in concreto.

Analizzando la sentenza emessa dai giudici si coglie infatti come questi abbiano voluto (giustamente) porre in evidenza le garanzie per l'imputato. Garanzie che non sarebbero rispettate qualora si giungesse ad un uso distorto della “regola Taricco”.

Il risvolto negativo della decisione europea è la durata illimitata del procedimento, in quanto, venendo meno il termine di prescrizione, il rischio sarebbe quello di

prolungare il giudizio per anni, senza addivenire ad una soluzione, ma lasciando l'imputato in un limbo giudiziario.

Tuttavia, tale considerazione è sbagliata (o, meglio, è riduttiva), poiché non considera, *in primis*, la garanzia offerta dalla Costituzione, nella forma del principio di ragionevole durata del processo; e, in secondo luogo, perché va a considerare un caso particolare, nel quale il vero problema non sarebbe il prolungamento indiscriminato della durata del procedimento, bensì una patologia del sistema giudiziario.

Qualora il procedimento dovesse protrarsi ancora per numerosi anni dal decorso del termine prescrizione, infatti, non ci troveremmo di fronte solamente ad un caso di inefficienza del sistema giudiziario, ma in una sua vera e propria distorsione, che non potrebbe essere sanata semplicemente con il ricorso al termine di prescrizione - che garantirebbe solamente una soluzione per l'imputato, ma non per il sistema - infatti, quest'ultimo, anziché prolungare eccessivamente la durata, finirebbe unicamente per lasciare prescrivere i reati, senza risolvere il problema a monte.

Come detto poc'anzi, pertanto, l'argomentazione della Corte Costituzionale è limitata in concreto.

Ritenendo sufficienti i rapidi cenni già fatti sulla sua portata astratta, uno dei problemi della decisione è che sembra trascurare i risvolti che l'applicazione della "regola Taricco" avrebbe nell'attività quotidiana dei tribunali italiani. Il fatto che il procedimento possa non concludersi mai è solamente un esito paradossale e distorto, mentre l'effetto principale ed immediato sarebbe il raggiungimento di un più elevato grado di giustizia.

Un primo problema della ricostruzione dei giudici costituzionali è pertanto l'eccessiva astrattezza, non considerando che, in concreto, il sapere da parte dell'imputato se il fatto che intende commettere potrebbe o meno subire una modifica del termine prescrizione non è una garanzia del principio di determinatezza. La possibilità per il soggetto di sapere quali siano gli elementi della fattispecie penale dovrebbe infatti essere un deterrente alla commissione del reato.

Seguendo, invece, il ragionamento della Consulta, si giungerebbe a ritenere che colui che agisce lo abbia fatto sapendo che, con un certo termine di prescrizione, avrebbe potuto evitare la condanna, mentre, qualora vi fosse la "regola Taricco", egli non potrebbe sapere se il fatto da lui commesso possa concludersi con una decisione nel merito o con l'estinzione del reato.

Così come ha argomentato la Corte Costituzionale ne emerge una versione distorta del principio, secondo la quale il soggetto dovrebbe avere anche la certezza di non essere punito, stante la possibilità di avvalersi della prescrizione.

Tutta la questione ruota attorno all'interpretazione da darsi al principio di determinatezza, la cui *ratio* è di consentire al soggetto di conoscere quale condotta costituisce reato e quali saranno le conseguenze di tale condotta (sinteticamente, il principio di determinatezza deve indicare all'imputato come sarà punito), per far sì

che egli sia scoraggiato a commetterlo, in linea con quella che è la funzione general-preventiva. Viceversa, la Corte Costituzionale ne dà una versione distorta, che finirebbe con l'incoraggiare la persona a commettere il reato, in quanto, così come delineato dalla sentenza della Consulta, il principio finirebbe con l'indicare all'imputato come fare per non essere punito.

Orbene, tale considerazione stravolge l'intero ragionamento della Corte ed accentua le criticità in ordine alle esigenze di prevenzione generale. Mentre la decisione dei giudici desta delle perplessità, l'interpretazione data al principio di determinatezza in questa sede è in linea con le funzioni della pena, senza danneggiare in alcun modo il singolo.

In sintesi, si delineano due casi:

1. Senza la "regola Taricco", il soggetto sa che il reato da lui commesso potrà estinguersi presto e, pertanto, sarà incentivato a commetterlo;
2. Con la "regola Taricco", il soggetto non sa con assoluta certezza quando il reato potrà prescriversi e, pertanto, sarà disincentivato dal commetterlo.

In ragione di quanto fin qui esposto non si comprende come possa la decisione dei giudici europei delineare un sistema meno garantista per l'imputato, con violazione dell'art. 25, comma 2, Cost., potendoci essere una diminuzione del grado di determinatezza solamente dal punto di vista della possibilità di subire un'effettiva punizione, ma non inficiando in alcun modo le garanzie del soggetto coinvolto.

In definitiva, quindi, piuttosto che aversi una lesione dei diritti del singolo, si avrebbe, tra gli altri vantaggi, un rafforzamento della sicurezza pubblica, consentendo tale approccio di disincentivare comportamenti delittuosi da parte dell'intera collettività, nel pieno rispetto della funzione general-preventiva.

4.2 La decisione costituzionale al vaglio della Costituzione: il principio della ragionevole durata del processo.

Mettendo da parte le considerazioni in ordine al contrasto tra interpretazione europea ed interpretazione italiana, al fine di concentrarsi su un'analisi più pragmatica dei risvolti che derivano dal contenuto della prescrizione così come delineata dalla Corte Costituzionale, altre perplessità sorgono nel momento in cui si passa ad analizzare un'altra importante norma contenuta nella Costituzione, prevista a garanzia delle parti coinvolte nel procedimento.

Si tratta del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., con il quale si intende la garanzia fornita all'imputato a che il processo si svolga in tempi ragionevoli. Processo che deve intendersi non limitato solamente al contraddittorio tra le parti, ma comprensivo anche della fase delle indagini.¹³

¹³ Inteso non soltanto con riferimento al contraddittorio dinnanzi al giudice, ma esteso anche agli atti di indagine preliminari (si veda in tal senso Paolo Ferrua, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, "Questione Giuridica", 1/2017, pag. 109).

Tale principio non è direttamente collegato alla questione sulla prescrizione, trattandosi di una questione più di carattere processuale, ma è bene inserirlo in tale discussione, a causa dei risvolti incidentali che ne derivano,¹⁴ in quanto, nel momento in cui la Corte Costituzionale parla di lesione del principio di determinatezza e di necessità di prevedere un termine finale oltre il quale il reato si estinguerà, entra in gioco anche la questione legata alla ragionevole durata.

Il ragionamento della Consulta si basa infatti sulla circostanza per cui l'applicazione della "regola Taricco" provocherebbe, seppur in un numero limitato di casi, il prolungarsi del processo, con conseguente lesione delle garanzie dell'imputato.

Orbene, tale affermazione è corretta, poiché un sistema che non è in grado di dare una risposta certa in tempi ragionevoli è un sistema distorto e la prescrizione rappresenta in tal senso un palliativo.

Ciò che i giudici non considerano è però, nuovamente, la situazione concreta, che offre una prospettiva più ampia del principio in questione. Parlare di "ragionevole durata", infatti, non significa affermare che i procedimenti dovrebbero avere una breve durata, così da non gravare eccessivamente sui soggetti coinvolti. Il procedimento penale, per sua natura (a causa dei tempi di indagine e della complessità dei casi più gravi), non può essere di breve durata.

Per questa ragione, la Costituzione afferma espressamente che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, che non va intesa semplicemente nel senso che il processo non deve essere troppo lungo, ma che non deve nemmeno essere troppo breve. "Ragionevole durata" significa, infatti, che il processo deve durare in maniera proporzionata alla complessità dei fatti per i quali si discute.

Da ciò deriva che per casi ordinari sarà corretto richiedere tempi brevi per le indagini e per il contraddittorio, ma, qualora ci si trovi dinanzi a casi complicati, come può avvenire in presenza di delitti di frode simili al caso che ha coinvolto i giudici europei, la durata del processo oltre i termini prescrizionali previsti dal codice penale sarà la naturale conseguenza del sistema vigente.

Tale deficit è causato da norme che stabiliscono termini eccessivamente brevi, a fronte di reati che richiedono indagini molto complesse, spesso ostacolate dai tempi burocratici necessari per ottenere la documentazione di cui si ha bisogno.

Occorre infatti sottolineare che la *ratio* delle norme sulla prescrizione ricade nell'"*affievolimento dell'interesse dello Stato* [ma anche delle persone offese] *ad attuare la pretesa punitiva nei confronti del reo quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo, determinato dal legislatore in relazione alla gravità del reato (Fiandaca-Musco)*".¹⁵

¹⁴ Questo principalmente per due ragioni: da un lato, perché numerosi autori ne parlano nel momento in cui passano ad analizzare l'istituto della prescrizione, tra cui lo stesso Ferrua, poc'anzi richiamato; dall'altro, perché si tratta di un principio sottolineato anche dall'Avvocato generale Bot nel suo parere in ordine alla seconda pronuncia della Corte di Giustizia.

¹⁵ R. Garofoli, *Manuale di diritto penale*, Nel Diritto Editore, IV ed., 2018, pag. 419

Tale considerazione è ineccepibile, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, a garanzia delle parti coinvolte e in particolare dell'imputato. Tuttavia, nel caso concreto, ciò comporta risvolti negativi, accentuati dalle costanti modifiche che hanno coinvolto l'istituto della prescrizione nel corso degli anni.

Non di rado, infatti, le indagini tenderanno a protrarsi nel tempo, specie nel caso di reati più "subdoli" come possono essere quelli legati al concetto di frode.

La conseguenza di tale sistema sarà l'impunità di numerosi soggetti, giustificata non dal venir meno dell'interesse punitivo, ma dall'inadeguatezza dei termini, dovuti alla lunghezza dei tempi di indagine.

Paradossalmente, una simile conseguenza andrebbe a ledere lo stesso diritto costituzionale che si vuole tutelare, ossia la ragionevole durata del processo.

In base a simili considerazioni, ne deriva una visione miope delle norme sulla prescrizione, considerate un rimedio all'inefficienza del sistema, ma che a loro volta accentuano tale inefficienza. Considerati in modo utopistico, gli articoli che disciplinano tale forma di estinzione del reato sarebbero infatti in grado di risolvere il problema dei tempi processuali eccessivamente lunghi, senza pregiudicare le garanzie dell'imputato.

Tuttavia, la realtà è ben diversa e l'applicazione della "regola Taricco" avrebbe comportato una soluzione, o quanto meno un miglioramento, in quanto, il venir meno del decorso dei termini prescrizionali, avrebbe comportato maggiori garanzie di giustizia, senza compromettere la ragionevole durata del processo (ad esempio, rendendo inutili il ricorso in appello e in Cassazione se fondato su motivi pretestuosi, con conseguente sgravio del lavoro e dei tempi di queste corti).

4.3 Le pronunce della Cassazione precedenti all'intervento della Consulta: una diversa interpretazione del principio di determinatezza.

Prima che la Corte Costituzionale si rivolgesse ai giudici europei per un parere su come andasse interpretata la "regola Taricco", questa aveva già trovato applicazione nel nostro ordinamento, grazie a diverse sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, che si era uniformata a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, dando un'interpretazione della decisione che appare coerente con l'intento perseguito dal giudice dell'UE ed escludendo la violazione dei principi costituzionali.

Seguendo un ordine meramente cronologico, si parte dalla sentenza n. 2210 del 20.1.2016, che è quella più interessante, andando a dare un parere nettamente diverso rispetto a quanto ipotizzato dalla Corte Costituzionale.

In particolare, sono due i punti salienti dell'argomentazione proposta dai giudici. In primo luogo, con riferimento al caso da cui tutta la vicenda ha avuto origine (ossia quello sorto nelle aule del tribunale cuneese), affermano che *"Nel caso di specie, osserva la Corte U.E., i fatti commessi dagli imputati integravano i reati previsti dalle norme allora già in vigore, ed erano passibili delle stesse pene che oggi dovrebbero essere loro applicate: e tanto basta per garantire il rispetto del principio di legalità, nella sua funzione di baluardo delle libere scelte d'azione"*

dell'individuo (che ha diritto a non essere sorpreso dall'inflizione di sanzioni penali per lui non prevedibili al momento della commissione del fatto)".¹⁶

Da questa considerazione, i giudici escludono la sussistenza di ragioni valide per rimettere la questione alla Consulta, dichiarando espressamente che non vi è violazione di norme costituzionali.

Tale conclusione si mostra in linea con quanto affermato nei paragrafi precedenti, dove si è visto come l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale deve essere criticata, in quanto la norma contenuta negli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p. non è coperta dall'art. 25 Cost. Da ciò i giudici di legittimità si spingono oltre, facendone derivare anche l'inutilità della questione legata alla natura delle norme sulla prescrizione, inutile perché non coperte né dalla Costituzione, né dalla CEDU.¹⁷

Da questa prima valutazione si ricava una nozione del principio di determinatezza diverso da quello fornito dalla Consulta. In questa sede, l'imputato non potrà sperare nell'interruzione della prescrizione e nella garanzia fornita dalla Costituzione, in quanto il principio in questione non si spinge al punto di ricomprendere al suo interno anche la certezza del decorso temporale necessario. Esso si limiterà ad offrire all'imputato la certezza che esiste una sanzione penale per il suo comportamento e che egli sarà punito, ma non arriva a stabilire se verrà effettivamente punito e quando.

In secondo luogo, il ragionamento operato dalla Corte Costituzionale risulterebbe sbagliato, in quanto, secondo i giudici italiani, l'applicazione della "regola Taricco" comporterebbe una lesione del principio di determinatezza, ma tale *deficit* è solo apparente.

La Corte europea non elimina la prescrizione, né la sua interruzione, ma si limita a discutere sull'opportunità di rimuovere dall'ordinamento il comma 3 dell'art. 160 ed il comma 2 dell'art. 161 c.p., con la conseguenza che non verrà meno tutto il sistema prescrizionale, ma solamente la previsione di un limite massimo, oltre il quale il reato si estinguerebbe.¹⁸

Da questa considerazione la Corte Costituzionale ne ricava la violazione del principio di determinatezza, ritenendo che le garanzie offerte all'imputato sarebbero compromesse, con il rischio di processi protratti all'infinito.

Tale interpretazione è insensata, in quanto ciò potrebbe avvenire qualora non ci fosse la prescrizione, ma questa continua a sussistere. L'unica differenza portata dalla decisione dei giudici europei è che si allungheranno i tempi utili affinché questa possa maturare.

La Corte di Giustizia, infatti, mantiene inalterate le norme sulla prescrizione, per cui il processo è destinato naturalmente a concludersi (con una sentenza di assoluzione o di condanna), in quanto gli atti interruttivi sono limitati e, una volta esperiti tutti (situazione che peraltro ricorrerebbe in un numero limitato di casi), al

¹⁶ Corte di Cassazione, sez. 3, n. 2210 del 20.1.2016, §18

¹⁷ idem

¹⁸ idem, §13

compimento dell'ultimo atto inizierà a decorrere per l'ultima volta il termine di prescrizione originario.

Da questa più attenta lettura delle conclusioni dei giudici europei si ricava il convincimento per cui il principio di determinatezza non può dirsi violato, in quanto il termine per la prescrizione continua ad esistere, con la conseguenza che è erronea l'idea secondo la quale il procedimento rischierebbe di non concludersi mai.

Al più si potrà dire che il principio subirà una riduzione, in quanto si passerebbe dalla conoscenza esatta del giorno in cui il reato si prescriverà (tenendo anche conto dell'aumento di un quarto operato da uno qualsiasi degli atti interruttivi) ad una conoscenza più generica, frutto di una valutazione basata su qual è il termine prescrizionale e su quali sono gli atti interruttivi che potrebbero sopraggiungere nel corso della vicenda.

Anche questa critica è però irragionevole, in quanto anche adesso non esiste la certezza di quale sarà il giorno esatto della prescrizione. Estendendo il ragionamento operato dalla Corte Costituzionale si giunge a ritenere che lo stesso sistema prescrizionale violi il principio di determinatezza (per come interpretato dai giudici), in quanto anche la semplice sospensione del procedimento provocherebbe all'imputato una lesione di tale principio. Nel momento in cui un soggetto compie un reato non potrà sapere se e quando il procedimento potrà essere interrotto o sospeso, per cui anche in questo caso vi sarebbe una violazione del principio di determinatezza.

Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dalle conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione, la quale afferma che *“E' dunque evidente, per quanto sinora chiarito, che la sentenza europea non incide sulla disciplina della prescrizione e sui termini di prescrizione, ma solo sulla durata massima della interruzione, peraltro comportando l'applicazione anche per le gravi frodi in tema di IVA di una norma già prevista per altri casi concernenti imposte nazionali”*.¹⁹

Questo è il vero punto dolente nell'argomentazione presentata dalla Corte Costituzionale, la quale sembra essersi concentrata sulla prescrizione in sé, piuttosto che sulla vera modifica apportata dalla Corte di Giustizia, che, limitandosi all'eliminazione di un termine massimo, non va a ledere oltremodo il principio di determinatezza; non più di quanto potrebbe fare la stessa decisione del giudice di sospendere il procedimento.

Da questa prima pronuncia della Corte di Cassazione emerge dunque un'interpretazione nettamente difforme rispetto a quella operata dalla Consulta. I giudici di legittimità affermano addirittura che non vi è ragione di sollevare una questione di legittimità costituzionale, in quanto la decisione dei giudici europei non viola alcun articolo della Costituzione, non essendo le norme sulla prescrizione coperte dal principio di legalità di cui all'art. 25 Cost.²⁰

¹⁹ idem, §20

²⁰ idem

La seconda sentenza che ha disciplinato la questione è la n. 7914/2016, nella quale la Corte di Cassazione ha escluso l'applicazione della "regola Taricco" dopo un'attenta valutazione in ordine al concetto di "frodi gravi" e alla questione legata al diritto intertemporale.

Nonostante ciò, le conclusioni a cui arrivano i giudici, specialmente con riferimento alla prima questione, divergono rispetto all'opinione della Consulta e consentono di valutare la portata del principio di determinatezza anche con riferimento alla gravità della frode.

Nella sentenza, infatti, si afferma che la regola dettata a livello europeo non trova applicazione nel caso concreto perché il giudice nazionale ha ritenuto che la frode perpetrata non abbia una gravità tale da giustificare il ricorso.

I giudici analizzano come già nella formulazione del capo di imputazione non si fosse fatto riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, numero 7, relativo al danno di rilevante gravità.²¹

Orbene, da tale constatazione se ne ricava che un primo strumento per individuare ipotesi di frode grave può essere proprio l'articolo in questione: qualora non dovesse essere contestato l'elevato danno patrimoniale, logicamente, non si verterà nelle ipotesi più gravi di frode.

Anche tale aggravante è infatti rimessa alla valutazione del giudice, dunque, potenzialmente soggetta ad una critica di indeterminatezza. Tuttavia, nel caso in cui essa faccia riferimento alla determinazione della pena, tale problema non viene rilevato, mentre nel caso meno grave del tempo di prescrizione²² la Corte Costituzionale ha parlato di violazione del principio di determinatezza.

Per quanto riguarda la seconda questione evidenziata dalla Cassazione, questa attiene al diritto intertemporale ed ha portato i giudici a ritenere che la decisione dei giudici europei non possa essere applicata per i fatti commessi prima della sentenza, non avendo effetto retroattivo.

Tale considerazione è in linea con quanto deciso dalla Corte Costituzionale e verrà esaminata più approfonditamente nel paragrafo successivo. Tuttavia, occorre precisare sin d'ora che si tratta di una questione di carattere più residuale, in quanto alla Consulta non si contesta la decisione in ordine alla natura delle norme sulla prescrizione, quanto piuttosto quella relativa all'inapplicabilità della "regola Taricco" anche per i fatti sorti in seguito alla sentenza europea.

Infine, l'ultima sentenza che occorre analizzare è la n. 44584/2016, che, come la precedente, ha escluso l'applicazione della regola, ma ha al contempo individuato una definizione di quali siano le "frodi gravi", giungendo alla conclusione che non vi è alcuna violazione delle norme costituzionali relative ai principi di legalità e di determinatezza.

La Corte afferma, infatti, che *"Quanto al requisito della gravità della frode, deve darsi rilievo alla quantità dell'imposta evasa e alle modalità attraverso le quali la*

²¹ Cass., sez. 4, n. 7914 del 26.2.2016, §7.3

²² meno grave perché non vi è dubbio che la sanzione penale sia coperta dal principio di legalità.

*frode è stata posta in essere, tenendo comunque presente che nel concetto di “frode” grave, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’UE, devono ritenersi incluse, nella prospettiva dell’ordinamento penale italiano, non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della frodolenza nella descrizione della norma penale - come nel caso degli artt. 2, 3 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - , ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato della condotta, siano dirette all’evasione dell’IVA”.*²³

Detto ciò, si aggiunge che tale valutazione potrà essere operata in modo oggettivo ricorrendo al complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuto nel primo comma dell’art. 133 c.p., dove non si parla solamente della gravità del danno o del pericolo, ma anche della natura, della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tempo, del luogo e delle modalità dell’azione, oltre che dell’elemento soggettivo. Pertanto, qualora non ci si trovi dinanzi a frodi implicanti danni patrimoniali elevatissimi, si farà ricorso ad ulteriori criteri,²⁴ dovendo il giudice valutare caso per caso l’incidenza di questi elementi.

La Corte conclude ritenendo che nel caso in questione non sussistano i presupposti per ritenersi applicabile la “regola Taricco”.

In conclusione, dalle tre sentenze poc’anzi esaminate si giunge a comprendere come la lesione del principio di determinatezza paventato dalla Corte Costituzionale non sia ipotizzabile.

La prima sentenza ha infatti chiarito come la prescrizione non rientri nella previsione di cui all’art. 25 Cost. e come la pronuncia dei giudici europei non abbia eliminato la prescrizione, ma solamente la previsione di un termine massimo; mentre la seconda e la terza hanno affrontato la questione dell’indeterminatezza dal punto di vista della gravità della frode, giungendo a ritenere che il giudice dispone di tutti gli strumenti per decidere in maniera uniforme. Strumenti non decisi arbitrariamente caso per caso, ma forniti dallo stesso Legislatore, rifacendosi alle norme contenute nel codice penale, specialmente nell’art. 133 c.p.

In tal modo, l’imputato avrà la possibilità di prospettarsi la gravità della frode, conoscendone l’entità del danno patrimoniale cagionato e gli elementi costitutivi.

Sulla base di quanto detto, emerge un sistema più equilibrato, nel quale il giudice mantiene una certa discrezionalità (peraltro riconosciutagli dal legislatore), non ampia quanto quella presente nei sistemi di *common law*, e neppure ridotta come nella Francia post-rivoluzionaria.

Da tali considerazioni ne deriva che non è corretto parlare di violazione del principio di legalità sancito all’art. 25, comma 2, Cost., essendo i fatti in oggetto

²³ Cass., sez. 3, n. 44584 del 24.10.2016, §4.4.1

²⁴ Al fondo del §4.4.1, la Corte parla dell’organizzazione posta in essere, della partecipazione di più soggetti al fatto, dell’utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, dell’interposizione di una pluralità di soggetti, della sistematicità delle operazioni fraudolente, della loro reiterazione nel tempo, della connessione con altri gravi reati, dell’esistenza di un contesto associativo criminale.

coperti dalle norme del codice e rimesse al convincimento del giudice caso per caso, in maniera non difforme da ciò che accade per numerose altre fattispecie.

4.4 Natura sostanziale o natura processuale?

L'ultima questione che deve essere analizzata è di carattere residuale, pertanto meno incisiva rispetto a quelle esposte in precedenza.

La natura giuridica della prescrizione, infatti, costituisce un dubbio estremamente dibattuto sia in dottrina, sia in giurisprudenza, ma per quanto riguarda il caso concreto, occorre premettere fin da subito che, in Italia, si è soliti propendere per la natura sostanziale. Di conseguenza, la soluzione proposta dalla Corte Costituzionale non è errata, trattandosi dell'interpretazione prevalente, in contrasto con quello che è l'indirizzo adottato dall'UE.

Quanto si dirà rappresenta in ogni caso una questione di enorme importanza per l'esito della vicenda Taricco, che deve essere esaminata nel dettaglio.

Preliminarmente, è opportuno riassumere le due tesi che si contrappongono.

Partendo dalla natura sostanziale, questa trova conferma nella stessa Costituzione, nel cui art. 25, comma 2, si afferma che *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*.

Si tratta del noto principio d'irretroattività della norma più sfavorevole, in base al quale la nuova norma non potrà trovare applicazione per i fatti commessi in precedenza, in ragione del fatto che l'imputato non avrebbe potuto prevedere l'inasprimento di pena, con la conseguenza che ne deriverebbe una lesione dei propri diritti costituzionali.

Oltre che all'interno della Carta costituzionale, tale principio è ribadito dall'art. 2 del codice penale, il cui comma 1 ribadisce l'irretroattività della norma più sfavorevole, sancendo che *“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”*.

La valorizzazione del principio di irretroattività, in quanto caratterizzato dalla natura sostanziale, è diretta ad una ben precisa finalità. La sua *ratio* consiste nella tutela dell'individuo, il quale deve poter conoscere le conseguenze giuridiche della propria condotta, al fine di autodeterminarsi.²⁵

Passando invece alla natura processuale, questa si fonda su un principio diametralmente opposto rispetto a quello d'irretroattività. In questo caso, infatti, prevale il principio *tempus regit actum*, in base al quale troveranno applicazione le norme vigenti in un dato momento storico, indipendentemente dal fatto che esse siano più o meno favorevoli al reo.

Ne consegue che per gli atti processuali si applicherà questo diverso principio e nei loro confronti la persona avrà una mera aspettativa, in quanto ogni nuova norma processuale potrebbe incidere sulla sua posizione giuridica.

Orbene, venendo al caso concreto, la disputa ha portato al delinearsi di due opposti schieramenti, gli uni propensi ad attribuire natura sostanziale alle norme sulla

²⁵ C. Cost., sent. n. 394 del 23.11.2006

prescrizione (e fra questi si possono ricordare la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, nelle sentenze 7914/2016 e 44854/2016), gli altri orientati verso la natura processuale (fra i quali figurano la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione, nella sentenza 2210/2016).

Se ne desume pertanto uno scontro interpretativo che non ha ancora trovato una soluzione definitiva. I sostenitori della prima tesi (peraltro maggioritaria) affermano, infatti, che la prescrizione, andando ad incidere sulle determinazioni della persona nei confronti della legge penale, abbia natura sostanziale e nei suoi confronti si applicherà il principio di irretroattività della norma più sfavorevole.

Viceversa, i sostenitori della natura processuale ritengono che il soggetto abbia una mera aspettativa al decorrere dei termini prescrizionali e che, fino a quando questi non saranno decorsi, una nuova norma più sfavorevole potrà comunque trovare applicazione. Solamente allo spirare di questo termine egli maturerà un diritto soggettivo, con la certezza che una modifica dei tempi della prescrizione non influirà sulla propria posizione giuridica.

Chiariti gli elementi essenziali sui quali poggia la questione, è ancora opportuno analizzare brevemente il contrasto che ne è derivato, in merito al caso Taricco.

La Corte di Giustizia aveva infatti optato per la natura processuale delle norme sulla prescrizione, invitando l'Italia ad adeguarsi alla pronuncia, anche con riferimento ai casi ancora in corso.

La Corte Costituzionale, invece, aderiva alla tesi della natura sostanziale, dichiarando che i giudici non avrebbero potuto applicare la regola Taricco, in quanto contrastante con il principio di irretroattività.

Orbene, si tratta a ben vedere di un dilemma interpretativo del quale non è possibile dare una risposta assoluta. Si fronteggiano qui due opposti orientamenti ed è pertanto sufficiente prendere coscienza del fatto che, in Italia, prevale la natura sostanziale, mentre in Europa, si tende a prediligere la natura processuale.

Detto ciò, non è necessario soffermarsi molto su tale questione, dando atto che, in linea con l'orientamento maggioritario, è corretto ritenere che la regola Taricco avrebbe potuto trovare applicazione solamente per i fatti commessi dopo l'8 settembre 2015.

Tuttavia, in senso contrario si pongono altre autorevoli fonti dottrinali, nonché pronunce giurisprudenziali.²⁶

Prima di passare oltre è però opportuno riportare un'ultima considerazione, riprendendo la stessa sentenza della Corte Costituzionale richiamata in precedenza, la n. 394 del 2006, la quale afferma: *“Avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo - sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto - quali*

²⁶ In questa sede è sufficiente richiamare la già menzionata sentenza 2210/2016 della Corte di Cassazione.

conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione [...] aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata, qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente".²⁷

In questo passaggio, la Corte Costituzionale definisce chiaramente qual è la *ratio* del principio d'irretroattività, con la conseguente prevalenza della natura sostanziale. Tuttavia, a ben vedere, la stessa Corte ne dà una descrizione che non si adegua all'istituto della prescrizione. I giudici sostengono che tale principio è fondamentale affinché la persona conosca le conseguenze della propria azione, quale fatto costituisce reato e come sarà punito. Non si parla in alcun modo del tempo che sarà necessario per giungere alla conclusione del procedimento.

Nonostante questa precisazione, va comunque ribadito che la natura della prescrizione rappresenta una questione ancora aperta, per la quale non è possibile addivenire ad una soluzione esaustiva. Pertanto, deve ribadirsi che l'orientamento prevalente - e condivisibile - in Italia opta per la natura sostanziale e, senza dilungarsi ulteriormente, concludere nel senso che la regola Taricco non ha portata retroattiva.

5. Comparazione con altri modelli europei.

Terminata la ricostruzione della vicenda e rilevate le criticità, risulta ancora opportuno dedicare un po' di tempo per vedere quella che è la situazione a livello internazionale.

Tale precisazione risulta indispensabile per rafforzare quanto detto in precedenza e per fugare ogni dubbio circa l'opportunità di un intervento correttivo sulle norme della prescrizione.

Le riflessioni sostenute ed argomentate nei capitoli precedenti possono essere, infatti, accusate di essere eccessivamente estreme per un sistema giuridico come risulta essere quello italiano. Taluni potrebbero addirittura arrivare a sostenere che una simile visione sia più in linea con Paesi di *common law*, nei quali il giudice ha una discrezionalità decisamente più ampia rispetto al proprio corrispondente nei Paesi di *civil law*.

Tali osservazioni sono però insensate e immotivate. Innanzitutto, si tratta di sistemi giuridici differenti, dove, nel primo, il giudice è chiamato a creare il diritto, mentre nel secondo tale facoltà è limitata alle ipotesi di discrezionalità concesse dal Legislatore o indispensabili qualora quest'ultimo non intervenga. In secondo luogo, nel Regno Unito non vi è un problema legato all'inefficienza delle norme sulla prescrizione, tale da richiedere un'interpretazione estensiva alla giurisprudenza.

In ogni caso, paragonare ulteriormente questi due sistemi giuridici risulta inutile e fuorviante. Molto più proficua si dimostra essere un'analisi dettagliata di quelle che sono le norme prescrizionali negli altri Paesi, siano essi di *common law*, che di *civil law*, necessaria per sottolineare ulteriormente il problema presente in Italia.

²⁷ C. Cost., sent. n. 394 del 23.11.2006, §6.4

Facendo riferimento alla disciplina dell'interruzione della prescrizione, è possibile riproporre una pregevole classificazione prodotta dallo stesso giudice cuneese che ha dato il via alla vicenda Taricco, il quale ha suddiviso gli ordinamenti europei in cinque categorie:²⁸

- 1) Ordinamenti che non contemplano la prescrizione in materia penale;
- 2) Ordinamenti che prevedono l'interruzione della prescrizione senza stabilire un tetto massimo;
- 3) Ordinamenti che non fanno concorrere la prescrizione nel corso del procedimento penale;
- 4) Ordinamenti che prevedono un notevole prolungamento del termine iniziale a seguito di un atto interruttivo;
- 5) Ordinamenti con termini prescrizionali talmente lunghi da non rendere necessaria la previsione di norme sull'interruzione.

Partendo dalla prima categoria, in questa possono essere fatti rientrare il Regno Unito e l'Irlanda del Nord.

Soffermandosi sul caso inglese, la tradizione di *common law* non prevede un limite oltre il quale il reato si estinguerà, ma solamente un termine per l'esercizio dell'azione penale.

Per delineare più chiaramente la disciplina, occorre fare riferimento a quanto contenuto nel *Magistrates Court Act 1980*, che suddivide questi limiti temporali in base alla categoria di reato e ai criteri di competenza processuale. Con riferimento al tipo di reato, pertanto, qualora si tratti di *summary offence*, l'azione dovrà essere avviata entro sei mesi dalla commissione del fatto (salva diversa statuizione); mentre nel caso di *indictable offence*, non sussistono limiti temporali.²⁹

Ne deriva che in questi Paesi di *common law*, una volta esercitata l'azione penale, non sarà più possibile giungere all'estinzione del reato per decorso del termine. Soluzione ben più drastica rispetto a quella suggerita dalla Corte di Giustizia al termine della vicenda Taricco.

La seconda categoria è decisamente numerosa e comprende la Francia, il Belgio, la Spagna, la Finlandia, Malta, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria.

Analizzando nello specifico il sistema francese, qui occorre fin da subito evidenziare come alle norme sulla prescrizione sembrerebbe attribuirsi una natura processuale, essendo contenute nel relativo codice, all'art. 7, comma 2, nonché agli artt. 8 e 9.

All'interno di questi articoli si afferma che qualsiasi atto interruttivo farà ricominciare il decorso della prescrizione, che maturerà solamente al trascorrere di tutto il termine iniziale. Si tratta, a ben vedere, di un'impostazione non dissimile da quella che sarebbe stata la prescrizione nei reati di frode fiscale, con l'applicazione della "regola Taricco".

²⁸ Trib. Cuneo, ord. GUP del 17.1.2014, §§7-12

²⁹ <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/NIS17016.pdf>

Andando più nello specifico, il sistema giuridico francese distingue i reati in tre tipologie (crimini, delitti e contravvenzioni), a differenza della bipartizione italiana; e, generalmente, solamente i crimini hanno un termine prescrizionale lungo, pari a dieci anni, mentre gli altri reati hanno termini più brevi rispetto al loro corrispettivo italiano (tre anni per i delitti e un anno per le contravvenzioni).

Tuttavia, rispetto alla normativa italiana, in Francia, ogni atto di istruzione o di azione giudiziaria è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, che riparte dall'inizio, senza che vi sia un tetto massimo.³⁰

Allo stesso modo in Spagna, dove l'interruzione della prescrizione rende inefficace il tempo trascorso e sarà sufficiente un qualsiasi provvedimento giudiziale motivato, nel quale si attribuisca ad un soggetto la partecipazione ad un reato, in base a quanto stabilito all'art. 132, commi 2 e ss., del Codice penale.

Nel dettaglio, all'art. 131 si stabilisce che la prescrizione per i delitti, suddivisi in diversi scaglioni, sarà determinata in base all'entità della pena massima.³¹ Viceversa, al comma 2 si stabilisce che le contravvenzioni si prescrivono decorsi sei mesi.

All'art. 132, comma 2, è invece contenuta la disciplina dell'interruzione della prescrizione, nelle forme che si sono sintetizzate poc'anzi.

La terza categoria è invece dedicata a quei Paesi nei quali la prescrizione non decorre durante tutta la durata del procedimento penale. In questo insieme possono essere inseriti l'Austria, il Liechtenstein, la Danimarca, l'Islanda, la Lettonia, l'Estonia e la Romania.

Guardando al caso dell'Austria, occorre fare riferimento al paragrafo 58 (3) del Codice penale, in base al quale non si calcola il tempo che trascorre dal primo atto d'indagine alla conclusione del processo, per il termine di prescrizione.

La quarta tipologia è invece dedicata a quei Paesi che prevedono, dopo l'interruzione, un notevole prolungamento del termine iniziale. In essa vengono ricondotti la Germania, l'Olanda, la Croazia, la Lituania, il Lussemburgo, la Polonia, il Portogallo e la Bulgaria.

Prendendo come riferimento la Germania, su questa è possibile soffermarsi leggermente di più, chiarendo innanzitutto come essa sia riconducibile a tale modello, in quanto si distingue tra prescrizione della perseguibilità e prescrizione dell'esecuzione.

³⁰ idem

³¹ Vent'anni per i delitti che prevedono una pena massima pari o superiore a quindici anni; quindici anni per delitti che prevedono una pena massima compresa tra i dieci e i quindici anni di reclusione ovvero comportante un'inabilitazione per più di dieci anni; dieci anni per delitti che prevedono una pena massima compresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione o di inabilitazione; cinque anni per gli altri, ad eccezione di ingiuria e calunnia (che si prescrivono in un anno); imprescrittibili alcune categorie di delitti contemplati al comma 4 dell'articolo.

Per quanto ci riguarda, sarà sufficiente analizzare brevemente la prima, che è disciplinata ai paragrafi 78-78 C, del Codice penale, dove si distinguono diversi scaglioni.³²

L'interruzione della prescrizione è invece disciplinata al paragrafo 78 C (3) del Codice penale, in base al quale il termine si interromperà al sopraggiungere di un atto processuale e ciò comporta il raddoppio dei termini di prescrizione.³³

Se ne ricava, pertanto, che questa quarta categoria ha una disciplina della prescrizione simile a quella italiana, ma a differenza della nostra contempla un tetto massimo decisamente più elevato.

Ultima categoria è quella degli ordinamenti con termini di prescrizione così lunghi da non necessitare di norme sull'interruzione durante il procedimento penale e raggruppa al suo interno la Svezia e la Slovenia.

La prima stabilisce nella sezione 6 del capitolo 35 del codice penale che i reati puniti fino a due anni di reclusione hanno un termine prescrizionale pari a quindici anni, mentre gli altri hanno un termine di trent'anni. Viceversa, non è nemmeno prevista una norma sull'interruzione della prescrizione.

Per quanto riguarda, invece, la Slovenia, qui il termine di prescrizione per i reati puniti con la reclusione fino ad un anno è pari a sei anni, per quelli fino a cinque anni è pari a dieci anni, per quelli fino a dieci anni è pari a vent'anni, fino ad arrivare ad un termine massimo di cinquant'anni.

Orbene, concluso l'esame della disciplina sulla prescrizione della maggior parte dei Paesi europei è possibile concludere nel senso che solamente in Italia è presente una disciplina così favorevole al reo. Solamente nel nostro ordinamento vi sono termini brevi di prescrizione ed un tetto massimo poco elevato, mentre altrove si possono trovare ordinamenti decisamente "severi", come nei Paesi ricondotti alla prima e alla quinta categoria, ovvero Paesi con una disciplina comunque più rigida di quella italiana, come quelli rientranti nella terza e nella quarta categoria.

In sostanza, dunque, una modifica delle norme sulla prescrizione si rende necessaria anche al fine di adeguare il nostro ordinamento ai diversi standard offerti dal resto dell'Europa. Per fare questo non si invoca uno stravolgimento della disciplina, tale da accostarla ad un sistema di *common law*, ma un intervento consono a quelle che sono le esigenze e le tradizioni del nostro Paese. In tal senso, la "regola Taricco" proposta dalla Corte di Giustizia sarebbe stata la soluzione più efficace a questo problema, consentendo di giungere ad una disciplina idonea a pervenire alla conclusione dell'azione penale, senza intaccare le garanzie dell'imputato.

³² Imprescrittibilità per i reati di genocidio e di omicidio; trent'anni per i reati puniti con l'ergastolo; vent'anni per i reati puniti con pena detentiva massima superiore a dieci anni; dieci anni per reati puniti con pena detentiva massima compresa tra cinque e dieci anni; cinque anni per reati puniti con pene detentive comprese tra uno e cinque anni; tre anni per gli altri.

³³ <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/NIS17016.pdf>

Come si è potuto vedere in questo capitolo, infatti, la regola si allinea a quelle che sono le norme di numerosi Paesi europei (ossia tutti quelli che sono stati ricondotti nella seconda categoria), nei quali, pur essendoci una disciplina analoga a quella proposta dai giudici dell'Unione, non vi sono problemi legati alle garanzie della persona.

6. Conclusioni.

Volendo riassumere quanto detto in precedenza, si evidenzia come la questione sorta in seguito alla vicenda Taricco sia stata lunga e travagliata e, solamente con un intervento da parte della Corte Costituzionale, è stato possibile giungere ad una soluzione univoca.

Nonostante ciò, la decisione della Consulta lascia ancora spazi di discussione, vista la delicatezza della questione e dei diritti in gioco e il senso di insoddisfazione che si percepisce all'interno delle aule dei tribunali, a causa di una disciplina prescrizionale inadeguata.

Nei capitoli precedenti è stata offerta una diversa interpretazione della "regola Taricco" e delle conseguenze che sono e che sarebbero potute derivare, accompagnata da interventi e pareri della Cassazione e di soggetti europei ed internazionali, che hanno espresso osservazioni differenti rispetto a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale.

Preso atto di tale conclusione, occorre infine sottolineare come gli elementi raccolti e riportati in questo elaborato, pur facendo riferimento ad un caso ormai conclusosi, presentino un'importanza notevole anche per l'avvenire. Il caso Taricco risulta definitivamente chiuso, non potendosi applicare l'omonima regola in nessun caso, stante la decisa presa di posizione dei giudici. Tuttavia, la questione relativa alle norme sulla prescrizione continua a creare dissensi. Proprio in questo periodo si è infatti tornati prepotentemente sull'argomento, con una riforma contenuta nel cd. DDL Anticorruzione, destinato a modificare tali disposizioni, giungendo ad un modello che risulti più in linea con quanto già predisposto in altri Paesi europei.

Senza prendere posizione su tale proposta (non essendo questo l'oggetto di cui si è discusso), resta da rilevare come, ad oggi, la prescrizione risulti inefficiente e sia necessario giungere ad una sua modifica. Il tentativo operato dai giudici europei e nazionali con il caso Taricco è fallito, anche in ragione del fatto che si è invocato un intervento legislativo. Orbene, tale intervento vi è stato e, nonostante il contenuto della riforma sia diverso rispetto alle conclusioni della Corte di Giustizia, non è esclusa un'ulteriore modifica, viste anche le polemiche con le quali è stato accolto il disegno di legge.